Città metropolitana di Milano

Supporto per la definizione e implementazione di iniziative in ambito di Intelligenza Artificiale (AI) in favore della Città Metropolitana di Milano

Linee guida per l'adozione ed utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

(*approvate il 28/10/2026 con Delibera del Consiglio metropolitano RG n.42/2026*)

Art. 1: Ambito di applicazione e riferimenti normativi 2
Art. 2: Definizioni applicabili e Glossario 4
Art. 3: Visione strategica e obiettivi 4
Art. 4: Principi generali per l'adozione e l'utilizzo dell'IA 6
Art. 5: Trasparenza e rapporti con gli stakeholder 8
Art. 6: Modello di *governance* 9
6.1 Comitato di Indirizzo per l'Intelligenza Artificiale 9
6.2 Coordinamento tecnico-operativo IA 10
6.3 Responsabili dei Sistemi IA 11
Art. 7 Modello di gestione delle iniziative IA 12
Art. 8: Valutazione e gestione del rischio 15
8.1 Classificazione dei sistemi di IA 15
8.2 Valutazione preventiva del rischio 16
8.3 Sperimentazione, messa in esercizio e monitoraggio 18
Art. 9: Registro dei Sistemi di IA 20
Art. 10: Revisione delle Linee Guida 21

Art. 1: Ambito di applicazione e riferimenti normativi

Le presenti Linee Guida disciplinano i principi, le regole organizzative, i presidi di governance, le modalità operative e le misure di controllo relative all'**acquisizione**, alla **progettazione**, alla **sperimentazione**, all'**utilizzo**, al **monitoraggio** e alla **dismissione** dei sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito "IA") adottati o utilizzati dalla Città Metropolitana di Milano.

Le Linee Guida costituiscono il **quadro interno di riferimento** per assicurare che l'utilizzo dell'IA avvenga in modo controllato, responsabile, proporzionato e coerente con le finalità pubbliche dell'Ente, con il quadro normativo vigente, con gli strumenti di programmazione dell'Amministrazione e con le esigenze di tutela dei diritti, della sicurezza, della protezione dei dati personali, della trasparenza e della qualità dell'azione amministrativa.

Le disposizioni delle presenti Linee Guida si applicano a **tutte le tipologie di sistemi**, strumenti, modelli, componenti o servizi basati, in tutto o in parte, su tecnologie di IA, comunque utilizzati dall'Ente. Rientrano nell'ambito di applicazione, a titolo esemplificativo, i sistemi acquisiti sul mercato, i sistemi sviluppati internamente o in collaborazione con soggetti terzi, i servizi *cloud* o SaaS, le componenti di IA integrate in applicativi già in uso presso l'Ente, i modelli *open source*, i sistemi di IA generativa, i modelli di IA ad uso generale, nonché gli strumenti temporaneamente utilizzati in fase di sperimentazione o nelle more della loro eventuale autorizzazione.

Le Linee Guida si applicano all'**intero ciclo di vita dei sistemi di IA**, dalla fase di ideazione e individuazione del fabbisogno fino alla dismissione. Sono pertanto ricomprese, in particolare, le attività di analisi preliminare, progettazione, sviluppo, acquisizione, configurazione, addestramento o adattamento, test e validazione, messa in esercizio, utilizzo ordinario, aggiornamento, monitoraggio, gestione degli incidenti, sospensione, sostituzione, dismissione e conservazione o cancellazione dei dati e della documentazione connessa.

Le Linee Guida si applicano a **tutti gli ambiti di utilizzo dell'IA** all'interno dell'Ente, indipendentemente dal livello di automazione, dal grado di incidenza sui procedimenti amministrativi o dalla natura interna o esterna del servizio. Sono ricompresi, tra gli altri, gli utilizzi a supporto delle attività amministrative e documentali, dell'analisi di dati, della ricerca informativa, della redazione o revisione di bozze, della gestione di processi interni, della programmazione e del supporto decisionale, della gestione di servizi rivolti a cittadini, imprese, Comuni del territorio metropolitano e altri soggetti pubblici o privati, nonché gli utilizzi in ambito formativo, informativo, organizzativo e di comunicazione istituzionale.

L'utilizzo di sistemi di IA può assumere natura sperimentale, temporanea, operativa, istruttoria, di supporto decisionale o di interazione con l'utenza. In ogni caso, l'impiego di tali sistemi **non determina il trasferimento della responsabilità** amministrativa, tecnica, organizzativa o professionale dall'operatore umano al sistema automatizzato, né consente la sostituzione della valutazione umana nei casi in cui l'attività produca effetti giuridici, amministrativi, economici o comunque significativi nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche o altri soggetti interessati.

Le disposizioni delle presenti Linee Guida sono **vincolanti** per il personale dipendente della Città Metropolitana di Milano, per i dirigenti, per gli incaricati di Elevata Qualificazione, per i responsabili di procedimento, per i responsabili unici di progetto, per gli amministratori di sistema, per i soggetti che operano nell'ambito delle strutture tecniche e amministrative dell'Ente, nonché per collaboratori, consulenti, fornitori, partner, affidatari, soggetti attuatori e ogni altro soggetto che, **a qualsiasi titolo**, progetti, fornisca, configuri, gestisca, utilizzi o supporti sistemi di IA per conto dell'Amministrazione.

I soggetti esterni che, in forza di contratti, convenzioni, accordi, incarichi o altri rapporti giuridici con l'Ente, siano chiamati a progettare, sviluppare, mettere a disposizione, integrare, gestire o manutenere sistemi di IA, sono tenuti al **rispetto delle presenti Linee Guida**, nei limiti applicabili alle attività affidate, nonché delle specifiche clausole contrattuali e degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente. Le strutture competenti dell'Ente assicurano che tali obblighi siano **richiamati** negli atti di gara, nei capitolati, nei contratti, negli accordi di servizio e nella documentazione tecnica pertinente.

Le presenti Linee Guida disciplinano anche i casi di utilizzo **non preventivamente autorizzati**, **informali o non governati** di Sistemi di IA nell'ambito delle attività lavorative, inclusi quelli disponibili liberamente sul mercato o accessibili tramite account personali, laddove l'utilizzo sia riconducibile, anche indirettamente, allo svolgimento di compiti istituzionali o di attività di servizio. Tali utilizzi sono soggetti ai limiti, ai divieti e alle misure di controllo previste dalle presenti Linee Guida e dagli allegati operativi.

L'**adozione** dei Sistemi di IA deve essere **coerente** con gli strumenti di programmazione, pianificazione e organizzazione dell'Ente, inclusi, ove applicabili, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il Documento Unico di Programmazione, il Piano Triennale per l'Informatica, il Piano della formazione, il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, le misure organizzative in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica, continuità operativa, accessibilità, gestione documentale e conservazione.

Le presenti Linee Guida sono adottate in **coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale** in materia di IA, protezione dei dati personali, salvaguardia del diritto d'autore, amministrazione digitale, contratti pubblici, cybersicurezza, trasparenza, procedimento amministrativo, accessibilità e responsabilità amministrativa. Costituiscono, in particolare, riferimenti essenziali:

a) il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce regole armonizzate sull'Intelligenza Artificiale;
b) il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
c) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato e integrato;
d) la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale;
e) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale;
f) il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;
g) la Legge 28 giugno 2024, n. 90, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici;
h) il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, recante i poteri delle Autorità Nazionali in tema di IA e l'utilizzo dell'IA nella formazione;
i) la normativa vigente in materia di sicurezza nazionale cibernetica, qualificazione dei servizi cloud, gestione degli incidenti, resilienza digitale e continuità operativa;
j) la normativa in materia di procedimento amministrativo, trasparenza, accesso documentale, accesso civico, prevenzione della corruzione, gestione documentale, conservazione e responsabilità dirigenziale;
k) le Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale per l'adozione, l'acquisto e lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione;
l) la Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026, nonché gli ulteriori atti di indirizzo nazionali, europei e internazionali applicabili.

Le presenti Linee Guida si applicano **senza pregiudizio** delle disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali e organizzative **già vigenti presso l'Ente**. In caso di contrasto tra le disposizioni delle presenti Linee Guida e norme di rango superiore, prevalgono queste ultime. In caso di sovrapposizione con regolamenti,

policy, circolari o istruzioni interne, le disposizioni devono essere interpretate in modo coordinato, secondo criteri di tutela più elevata dei diritti, della sicurezza, della riservatezza, della trasparenza, della responsabilità amministrativa e della corretta gestione dei rischi.

Gli allegati alle presenti Linee Guida ne costituiscono **parte integrante** e ne assicurano l'**applicazione operativa**. Essi disciplinano, tra l'altro, le procedure per l'acquisizione di sistemi o modelli di IA, le modalità di dismissione in sicurezza, le *check-list* operative, le regole per l'uso consapevole dell'IA, i percorsi formativi, le modalità di utilizzo temporaneo degli strumenti e il glossario tecnico. Gli allegati possono essere aggiornati con **modalità semplificate**, ove ciò sia necessario per recepire evoluzioni tecnologiche, normative, organizzative o operative, fermo restando quanto previsto dall'articolo dedicato alla revisione delle Linee Guida.

Art. 2: Definizioni applicabili e Glossario

Ai fini delle presenti Linee Guida si applicano le definizioni previste dalla normativa europea e nazionale vigente in materia di IA, protezione dei dati personali, amministrazione digitale e cybersicurezza e, in particolare, quelle contenute nel Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Le definizioni sono finalizzate ad assicurare **uniformità interpretativa e coerenza applicativa** all'interno dell'Ente.

Il **Glossario** (Allegato G) allegato alle Linee Guida specifica e **individua le definizioni normative e integra il significato di termini** tecnici, organizzativi e procedurali utilizzati dall'Ente, tra cui le nozioni di Comitato di Indirizzo per l'IA, Coordinamento tecnico-operativo IA, Responsabile del Sistema di IA, Valutazione di Impatto IA, Vendor Assessment, Registro dei Sistemi IA e Shadow IA.

Il Glossario costituisce parte integrante delle Linee Guida e può essere aggiornato secondo le modalità previste dall'art. 10, in funzione dell'evoluzione normativa, tecnologica e organizzativa. Tali aggiornamenti non possono modificare l'ambito di applicazione, il modello di *governance*, le responsabilità essenziali o gli obblighi principali previsti dalle presenti Linee Guida.

Art. 3: Visione strategica e obiettivi

La Città Metropolitana di Milano riconosce l'IA come una **leva di innovazione** istituzionale, organizzativa e tecnologica in grado di contribuire alla creazione di **valore pubblico e al miglioramento della qualità dei servizi**. L'Ente ne promuove l'utilizzo per semplificarne i processi, rafforzare le capacità analitiche e di supporto ai processi decisionali, ridurre le attività ripetitive e valorizzare le competenze del personale.

L'adozione dell'IA si inserisce in un **percorso di trasformazione digitale** progressivo e governato, orientato a integrare le nuove tecnologie nei processi dell'Ente senza compromettere la legalità, l'imparzialità, il buon andamento, la responsabilità amministrativa, la trasparenza, la sicurezza, la protezione dei dati personali e la fiducia dei cittadini nell'azione pubblica.

L'Ente adotta un approccio fondato sulla **sperimentazione responsabile**, sulla **valutazione preventiva** dei rischi e degli impatti, sulla **gradualità** dell'implementazione, sulla **misurazione** dei risultati e sulla crescita delle **competenze interne**. Tale approccio tiene conto del livello di **maturità digitale** e **organizzativa dell'Ente** rispetto all'utilizzo dell'IA, della necessità di rendere l'utilizzo dell'IA concretamente collegato alle attività lavorative quotidiane e dell'esigenza di evitare che l'adozione tecnologica si traduca in utilizzi frammentati, non autorizzati o privi di adeguati presidi organizzativi e di controllo.

L'IA deve essere utilizzata quale **strumento di supporto** all'azione amministrativa e **non** quale **sostituto** della responsabilità umana. Per ogni attività svolta con il supporto di Sistemi di IA devono essere chiaramente

individuati la struttura competente e i soggetti responsabili. L'utilizzo di un *output* generato o suggerito da un Sistema di IA richiede una preventiva verifica, una valutazione critica e l'assunzione di responsabilità da parte dell'operatore competente.

L'Ente promuove un utilizzo dell'IA finalizzato a **migliorare** l'**efficienza** dei processi interni, la **qualità** dell'istruttoria, la **tempestività** delle risposte, la **coerenza** degli output, la **capacità** di analisi dei dati e la **programmazione** degli interventi. L'impiego dell'IA è orientato a ridurre il tempo dedicato ad attività ripetitive o a basso valore aggiunto e a consentire al personale di concentrarsi su attività che richiedono valutazione, responsabilità, relazione, competenze specialistiche e conoscenza del contesto.

La Città Metropolitana di Milano, in ragione del **proprio ruolo istituzionale**, promuove la diffusione di principi, modelli e strumenti per l'utilizzo responsabile dell'IA anche a beneficio del sistema degli enti locali del territorio metropolitano, favorendo iniziative di confronto, supporto, divulgazione, formazione e collaborazione, nel rispetto delle competenze proprie di ciascun ente e della sostenibilità organizzativa delle iniziative.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, in relazione al processo di adozione, utilizzo e gestione di Sistemi IA, la Città Metropolitana di Milano si pone i seguenti obiettivi.

Creazione di valore pubblico
L'IA deve contribuire alla creazione di valore pubblico. A tal fine, l'Ente privilegia casi d'uso in grado di produrre benefici misurabili per l'organizzazione, per il personale, per i cittadini, per le imprese, per i Comuni del territorio metropolitano e per gli altri *stakeholder* istituzionali. L'adozione di sistemi di IA deve essere giustificata da una finalità pubblica chiara, proporzionata e adeguatamente documentata, evitando sperimentazioni meramente tecnologiche non collegate a bisogni amministrativi o territoriali effettivi.

Sovranità digitale, interoperabilità e riduzione della dipendenza tecnologica
L'Ente promuove la sovranità digitale, l'interoperabilità e la riduzione del rischio di dipendenza tecnologica (c.d. *lock-in*). Nella scelta, progettazione e gestione delle soluzioni di IA devono essere valutate la portabilità dei dati, la disponibilità della documentazione tecnica, la possibilità di sostituzione o dismissione del sistema, la compatibilità con gli standard pubblici, la qualificazione delle infrastrutture, la sicurezza dei servizi *cloud* e la sostenibilità economica e organizzativa nel medio-lungo periodo.

Inclusione, accessibilità, pari opportunità e riduzione dei divari digitali
L'Ente promuove inclusione, accessibilità e riduzione dei divari digitali. L'adozione dell'IA deve tenere conto delle diverse capacità, competenze e condizioni di accesso degli utenti interni ed esterni, evitando che l'innovazione produca nuove forme di esclusione. Nei servizi rivolti al pubblico devono essere garantite modalità di interazione comprensibili, accessibili e, ove necessario, alternative all'interazione automatizzata.

Formazione continua
La formazione continua costituisce condizione essenziale per un'adozione consapevole dell'IA. L'Ente promuove percorsi formativi differenziati in funzione dei ruoli, delle responsabilità e dei livelli di esposizione ai sistemi di IA, con particolare attenzione all'alfabetizzazione di base, alla scrittura e valutazione dei prompt, alla verifica degli output, alla gestione dei dati, alla sicurezza, alla valutazione dei rischi, al procurement e alla supervisione umana. La formazione deve essere progressiva, pratica e collegata ai casi d'uso effettivi dell'Ente. I programmi formativi sono adeguati al quadro di competenze e agli indirizzi ministeriali applicabili ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 179/2026. Sono documentati destinatari, contenuti, attività svolte e partecipazione. Per i soggetti esterni che operano per conto dell'Ente, le misure formative pertinenti sono definite negli atti che disciplinano il rapporto.

Condivisione delle conoscenze e buone pratiche
L'Ente favorisce la condivisione delle conoscenze e delle buone pratiche, anche attraverso la valorizzazione di utenti esperti, reti interne di supporto, librerie di casi d'uso, momenti di confronto tra strutture e attività di accompagnamento all'adozione. Tale impostazione è volta a trasformare l'IA da utilizzo episodico o individuale a capacità organizzativa governata, coerente e verificabile.

Art. 4: Principi generali per l'adozione e l'utilizzo dell'IA

L'adozione, la progettazione, l'acquisizione e l'utilizzo dei Sistemi di IA da parte dell'Ente sono orientati al perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui all'art. 3 e si conformano ai seguenti principi.

In ragione della particolare **importanza della trasparenza** nell'utilizzo dei Sistemi di IA e della sua incidenza diretta sulla conoscibilità dell'azione amministrativa, sulla tutela dei diritti degli interessati e sulla fiducia dei cittadini, degli utenti e degli stakeholder nei confronti dell'Ente, il relativo **principio** è **trattato in modo autonomo** e approfondito all'Art. 5 delle presenti Linee Guida. Tale scelta risponde all'esigenza di distinguere la trasparenza quale principio generale di riferimento dalle specifiche modalità operative attraverso cui essa deve essere assicurata nei rapporti interni ed esterni, nelle interazioni automatizzate, nella comunicazione agli utenti, nella tracciabilità degli utilizzi e nei canali di richiesta di informazioni, segnalazione e riesame umano.

Centralità della persona – Umanesimo digitale
L'Ente pone la persona al centro della progettazione, dell'acquisizione e dell'utilizzo dei Sistemi di IA. I Sistemi devono quindi essere progettati, acquisiti e utilizzati nel rispetto della dignità umana, dei diritti fondamentali, dell'autonomia delle persone, della non discriminazione e dell'accessibilità. L'innovazione tecnologica deve rafforzare, e non ridurre, la capacità dell'Amministrazione di garantire ascolto, prossimità, equità e qualità del servizio pubblico.

Supervisione umana - Riserva di Umanità (Human In The loop):
L'adozione dell'IA deve rispettare il principio di supervisione umana. I Sistemi devono essere progettati e utilizzati in modo da consentire un controllo effettivo da parte di persone adeguatamente formate e autorizzate. Nei processi idonei a produrre effetti giuridici, economici, organizzativi o comunque significativi, la valutazione e la decisione finale restano attribuite al soggetto umano competente, secondo le regole ordinarie del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.
Nei processi decisionali riguardanti il rapporto di lavoro, le decisioni finali sulla costituzione, modificazione o risoluzione del rapporto, comprese le sanzioni disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non possono essere adottate esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato. La decisione è riservata a una persona fisica che eserciti un potere effettivo e autonomo. Il consenso del lavoratore non consente deroghe a tale divieto.

Trasparenza e conoscibilità
L'Ente assicura trasparenza e conoscibilità dell'utilizzo dell'IA. Devono essere rese comprensibili, secondo modalità proporzionate al tipo di Sistema e al contesto d'uso, le finalità perseguite, il ruolo svolto dal Sistema, le categorie di dati utilizzate, il grado di intervento umano, i limiti dello strumento, il soggetto responsabile e le modalità attraverso cui cittadini, utenti o strutture interne possono richiedere chiarimenti, segnalare anomalie o contestare eventuali effetti pregiudizievoli.

Responsabilità e tracciabilità
L'Ente promuove responsabilità organizzativa e tracciabilità. Ogni Sistema di IA deve essere riconducibile a un responsabile interno, a una finalità autorizzata, a una classificazione del rischio, a misure di controllo e a una documentazione minima idonea a consentire verifiche successive. Devono essere mantenute evidenze

sufficienti a ricostruire le principali scelte organizzative, tecniche e amministrative relative al Sistema, nel rispetto delle regole in materia di sicurezza, riservatezza, conservazione e minimizzazione dei dati.

Equità, imparzialità e non discriminazione
L'utilizzo dell'IA deve rispettare i principi di equità, imparzialità e non discriminazione. L'Ente adotta misure volte a prevenire, individuare e mitigare bias, distorsioni, errori sistematici o effetti discriminatori, con particolare attenzione ai sistemi che incidono sull'accesso a servizi, benefici, procedimenti, opportunità, valutazioni o decisioni che riguardano persone fisiche, imprese, enti o comunità territoriali.

Protezione dei dati personali
I sistemi di IA devono essere progettati, acquisiti e utilizzati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Nei casi in cui l'utilizzo dell'IA comporti trattamenti di dati personali o rischi per i diritti e le libertà degli interessati, devono essere coinvolte le competenti funzioni in materia di protezione dei dati e svolte le valutazioni previste dalla normativa applicabile.

Sicurezza, robustezza e affidabilità
L'Ente assicura che i Sistemi di IA presentino livelli di sicurezza, robustezza e affidabilità adeguati alla finalità perseguita e al rischio associato. Devono essere considerate l'accuratezza, la resilienza, la sicurezza informatica, la stabilità delle prestazioni, la qualità e l'affidabilità degli *output*, la gestione delle anomalie, la protezione da accessi non autorizzati, la continuità operativa e la capacità di intervento in caso di malfunzionamenti o incidenti.

Proporzionalità
L'adozione dell'IA deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità. Le soluzioni adottate devono essere adeguate e necessarie rispetto alle finalità pubbliche perseguite, evitando strumenti eccessivamente invasivi, complessi o opachi quando gli stessi risultati possano essere conseguiti mediante soluzioni più semplici, controllabili, interpretabili e sostenibili. La complessità tecnologica non può costituire, di per sé, giustificazione sufficiente per l'adozione di un sistema.

Tutela della proprietà intellettuale e corretta gestione delle fonti
L'utilizzo dell'IA deve rispettare i diritti di proprietà intellettuale e la corretta gestione delle fonti. L'Ente adotta misure volte a evitare l'utilizzo non autorizzato di contenuti protetti, *dataset* di provenienza non lecita, materiali coperti da vincoli contrattuali o *output* che possano violare diritti di terzi. Il personale è tenuto a utilizzare esclusivamente contenuti e fonti rispetto ai quali disponga dei necessari diritti o autorizzazioni e a verificare, per quanto ragionevolmente possibile, l'originalità, l'adeguatezza e la corretta attribuzione degli *output* utilizzati.

Sostenibilità
L'Ente considera la sostenibilità ambientale, sociale, organizzativa ed economica quale criterio di valutazione nell'adozione dell'IA. Le soluzioni devono essere valutate anche in relazione al consumo di risorse computazionali, ai costi di gestione, agli impatti sui processi, alle competenze richieste, alla manutenzione nel tempo e agli effetti sul lavoro delle persone. L'IA deve essere introdotta in modo coerente con la capacità organizzativa dell'Ente e con l'obiettivo di migliorare, non aggravare, il funzionamento complessivo dell'Amministrazione.

Art. 5: Trasparenza e rapporti con gli stakeholder

La Città Metropolitana assicura **trasparenza, chiarezza e accessibilità** nell'utilizzo dei Sistemi di IA, nel rispetto dei diritti dei cittadini, degli utenti, delle imprese, degli enti del territorio metropolitano e di tutti i soggetti interessati dall'azione amministrativa.

L'**utilizzo** di sistemi di IA deve essere **conoscibile e comprensibile** in relazione alla finalità perseguita, al contesto di impiego, al livello di rischio e agli effetti prodotti. L'Ente rende disponibili, con **modalità proporzionate** alla natura del sistema e all'ambito di utilizzo, informazioni relative alla presenza di sistemi di IA, alle finalità del loro impiego, alla struttura responsabile, al ruolo svolto dal sistema, all'eventuale intervento umano e ai canali attraverso cui richiedere chiarimenti, presentare segnalazioni o contestare eventuali effetti pregiudizievoli.

La **trasparenza** è assicurata **sia nei confronti dei soggetti esterni sia all'interno dell'organizzazione**. Nei rapporti con cittadini, utenti, imprese e altri enti, essa è finalizzata a rendere comprensibile **quando e in che modo l'IA intervenga** nell'erogazione di un servizio, nella gestione di un'interazione, nell'elaborazione di informazioni o nel supporto a procedimenti amministrativi. Nei rapporti interni, essa è finalizzata a consentire al personale di conoscere gli strumenti autorizzati, le condizioni di utilizzo, i limiti operativi, le responsabilità e le misure di controllo applicabili.

Quando un **cittadino** o un utente **interagisce** direttamente con un **Sistema di IA**, tale circostanza deve essere **indicata in modo chiaro**, tempestivo e comprensibile. L'utente **deve essere informato** del fatto che l'interazione avviene con un Sistema di IA, deve ricevere informazioni chiare sulla finalità del servizio, sui principali limiti dello strumento e sulle modalità per rivolgersi, ove necessario, a un operatore umano.

Nei servizi di *front office*, nei *chatbot*, negli assistenti virtuali e negli altri sistemi di interazione automatizzata con l'utenza, l'Ente assicura che l'**utilizzo dell'IA non determini riduzione delle garanzie informative,** procedimentali o relazionali normalmente riconosciute al cittadino. Le risposte fornite devono essere coerenti con le finalità autorizzate e formulate in modo idoneo a non generare affidamenti impropri su informazioni non verificate. Ove necessario, deve essere chiarito che tali informazioni non sostituiscono gli atti, le comunicazioni o le determinazioni ufficiali dell'Amministrazione.

Nei casi in cui l'interazione automatizzata riguardi servizi o informazioni rilevanti per l'esercizio di diritti, per l'accesso a prestazioni, per la presentazione di istanze o per l'adempimento di obblighi nei confronti dell'Ente, deve essere sempre **garantita la possibilità di accesso a un canale alternativo di interlocuzione umana**, secondo modalità adeguate alla natura del servizio e alle risorse organizzative disponibili.

L'utilizzo di sistemi di IA in attività istruttorie, valutative o di supporto alla predisposizione di atti, documenti, analisi o decisioni dell'Ente **non esonera** il personale e le strutture competenti dalla responsabilità della verifica e della valutazione degli *output* e dell'assunzione della decisione finale. **L'*output* prodotto o suggerito dal Sistema non costituisce atto, valutazione o decisione dell'Ente fino a quando non sia stato verificato,** eventualmente rielaborato e fatto proprio dal soggetto competente.

L'eventuale contributo dell'IA alla predisposizione di atti, documenti, analisi, comunicazioni o decisioni deve essere gestito in modo **coerente con i principi** di responsabilità, tracciabilità, supervisione umana e ogni altro principio etico definito dalle presenti Linee Guida.

Il livello di tracciabilità è proporzionato alla rilevanza del contributo fornito dal Sistema di IA al contenuto dell'istruttoria, della valutazione o della decisione.

Nei casi in cui tale contributo sia sostanziale, devono essere documentati almeno l'utilizzo del Sistema, il soggetto che ha verificato l'*output*, le eventuali modifiche apportate e la valutazione o la decisione finale assunta dall'operatore competente.

Art. 6: Modello di *governance*

La Città Metropolitana di Milano adotta un modello di *governance* dell'IA articolato su **tre livelli**, finalizzato ad assicurare l'indirizzo strategico, il presidio tecnico-operativo e la responsabilità puntuale sui singoli sistemi, progetti e casi d'uso.

Il modello di *governance* è volto a garantire che l'adozione dell'IA avvenga in modo **coerente con le finalità istituzionali** dell'Ente, con il quadro normativo applicabile e con i principi delle presenti Linee Guida. Esso non sostituisce le competenze ordinarie degli organi, dei dirigenti, dei responsabili di procedimento, dei responsabili unici di progetto e delle strutture dell'Ente, ma **definisce un presidio trasversale** di coordinamento, supporto e controllo delle iniziative di IA.

Il modello si articola nei seguenti livelli:

- **Comitato di Indirizzo per l'Intelligenza Artificiale**, con funzioni di indirizzo strategico, decisione, approvazione;
- **Coordinamento tecnico-operativo IA**, collocato presso il **Dipartimento Transizione Digitale**, con funzioni di coordinamento operativo, supporto metodologico, istruttoria tecnica e accompagnamento delle strutture;
- **Responsabili dei Sistemi IA**, individuati per ciascun sistema, progetto o caso d'uso, con funzioni di presidio operativo, gestione dell'attività e raccordo con il Dipartimento Transizione Digitale.

6.1 Comitato di Indirizzo per l'Intelligenza Artificiale

Il Comitato di Indirizzo per l'Intelligenza Artificiale costituisce il **livello strategico della *governance* IA** dell'Ente. Esso opera quale sede di indirizzo, raccordo e valutazione delle decisioni di maggiore rilevanza in materia di adozione, sviluppo e utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

Il Comitato di Indirizzo non ha carattere permanente o continuativo, ma è **c**onvocato nei casi in cui sia **necessario assumere indirizzi**, **valutazioni** o **determinazioni di rilievo strategico**, organizzativo, economico o regolamentare.

Il Comitato di Indirizzo è composto dal **Segretario Generale, dal Direttore del Dipartimento Transizione Digitale**, dal **Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione** e dal **Direttore del Dipartimento Ragioneria Generale.**

Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal **Segretario Generale**, che ne assicura la conduzione, favorisce il raccordo tra i componenti e garantisce la coerenza degli indirizzi espressi con le finalità istituzionali dell'Ente e con le presenti Linee Guida. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, la presidenza della seduta è assunta dal Direttore del Dipartimento Transizione Digitale, limitatamente alle attività necessarie alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Direttore del Dipartimento Transizione Digitale assicura il **coordinamento istruttorio e il raccordo operativo con il Coordinamento tecnico-operativo IA**, curando la preparazione degli elementi necessari alla valutazione da parte del Comitato di Indirizzo. Tale funzione di coordinamento non incide sulle competenze proprie degli altri componenti né sulle prerogative degli organi e delle strutture dell'Ente.

Il Comitato di Indirizzo si avvale del **supporto di un esperto giuridico esterno** e specializzato in materia di IA, con riferimento alle diverse competenze richieste. L'esperto è individuato in una figura specializzata esterna all'Ente, secondo le modalità consentite dall'ordinamento. La partecipazione dell'esperto è prevista, in particolare, nei casi aventi rilievo regolamentare, contrattuale, procedimentale o in presenza di sistemi ad alto rischio o ad alto impatto.

Alle sedute del Comitato di Indirizzo possono essere invitati, in relazione agli argomenti trattati, il Responsabile della Protezione dei Dati, i responsabili delle strutture ICT e sicurezza, i Dirigenti delle strutture interessate, i Responsabili dei Sistemi IA, i responsabili unici di progetto, nonché ulteriori professionalità interne o esterne necessarie alla valutazione.

Il Comitato di Indirizzo può **operare anche in composizione ridotta**, purché siano presenti almeno **tre dei componenti** interni. Nei casi di particolare urgenza o di necessità di assumere indirizzi non differibili, la seduta è validamente costituita anche in forma ridotta, fermo restando l'obbligo di verbalizzazione degli esiti e di successiva informativa ai componenti non presenti.

Le determinazioni del Comitato di Indirizzo sono formalizzate in **apposito verbale o documento di sintesi**, nel quale sono indicati gli argomenti esaminati, gli elementi istruttori considerati, gli indirizzi espressi, le eventuali prescrizioni operative e le strutture incaricate dell'attuazione. Quando le determinazioni richiedano atti formali di competenza degli organi o delle strutture dell'Ente, esse sono **trasmesse ai soggetti competenti** per i successivi adempimenti.

Il Comitato di Indirizzo interviene, di norma, nei seguenti casi:

- adozione o revisione delle Linee Guida e degli allegati di maggiore rilievo;
- proposta di aggiornamento e approvazione degli indirizzi strategici sull'IA;
- valutazione delle iniziative trasversali o ad alto impatto;
- definizione delle priorità di investimento;
- decisioni relative a budget e risorse;
- introduzione di sistemi ad alto rischio o comunque idonei a incidere su diritti, servizi o procedimenti rilevanti;
- scelta di strumenti o piattaforme di utilizzo generale;
- gestione di criticità significative e incidenti rilevanti;
- decisioni di sospensione e dismissione aventi impatto generale.

6.2 Coordinamento tecnico-operativo IA

Il Coordinamento tecnico-operativo IA costituisce il **presidio centrale e il punto di riferimento metodologico, tecnico e organizzativo** per l'attuazione delle Linee Guida. Collocato presso il Dipartimento Transizione Digitale, svolge funzioni di istruttoria, supporto metodologico, coordinamento e raccordo, senza sostituirsi alle responsabilità delle strutture proponenti e dei Responsabili dei Sistemi IA.

Il Coordinamento tecnico-operativo IA **supporta le strutture dell'Ente** nella fase di individuazione dei fabbisogni, nella valutazione preliminare dei casi d'uso, nella classificazione del rischio, nella predisposizione delle schede istruttorie, nella definizione delle misure di supervisione umana, nella valutazione degli impatti,

nella verifica delle condizioni di utilizzo e nell'eventuale sottoposizione delle iniziative al Comitato di Indirizzo.

Il **Coordinamento cura la predisposizione, l'aggiornamento e la diffusione di modelli**, check-list, format di valutazione, istruzioni operative e strumenti di supporto all'applicazione delle Linee Guida. Esso assicura inoltre il **raccordo tra le procedure** di valutazione del rischio, acquisizione, utilizzo, monitoraggio, sospensione e dismissione dei sistemi di IA.

Il Coordinamento tecnico-operativo IA **mantiene e aggiorna il Registro dei sistemi di IA**, sulla base delle informazioni trasmesse dalle strutture responsabili e dai Responsabili dei Sistemi IA. Esso verifica la completezza formale e la coerenza delle informazioni ricevute, monitora lo stato delle iniziative censite e segnala al Comitato di Indirizzo le situazioni che richiedono valutazioni strategiche, interventi correttivi o aggiornamenti regolamentari.

Il Coordinamento assicura il **raccordo con le strutture competenti in materia di protezione dei dati personali**, sicurezza informatica, architettura ICT, contratti pubblici, gestione documentale, trasparenza, organizzazione, formazione, comunicazione istituzionale e controllo interno, nei limiti delle rispettive attribuzioni. Il coinvolgimento di tali strutture avviene in funzione della natura del sistema, del livello di rischio, dei dati trattati, degli impatti organizzativi e delle modalità di acquisizione o utilizzo.

Nei casi in cui un sistema comporti **trattamento di dati personali o rischi per i diritti e le libertà degli interessati**, il Coordinamento assicura il raccordo con il Responsabile della Protezione dei Dati. Nei casi che implicano acquisizioni di beni o servizi, esso supporta il coordinamento con il RUP e con le strutture competenti in materia di contratti pubblici. Nei casi che comportano impatti sulla sicurezza, sull'infrastruttura tecnologica o sull'integrazione con i sistemi dell'Ente, il Coordinamento coinvolge le strutture ICT e sicurezza competenti.

Il Coordinamento tecnico-operativo IA **esamina le proposte di adozione** o sperimentazione **di Sistemi di IA** trasmesse dalle strutture dell'Ente e ne verifica la completezza. Quando la proposta riguarda sistemi a basso rischio o attività limitate e conformi alle disposizioni delle Linee Guida, il Coordinamento può procedere secondo la modalità semplificata prevista dall'art. 8.2 delle presenti Linee Guida. Quando la proposta presenta rilievo strategico, trasversale, economico, organizzativo o un livello di rischio elevato, l'iniziativa è sottoposta a valutazione rafforzata e ad un'ulteriore validazione da parte del Comitato di Indirizzo.

Il Coordinamento promuove la diffusione di una **cultura organizzativa** sull'uso consapevole dell'IA, in raccordo con le strutture competenti in materia di formazione. Esso contribuisce alla definizione dei percorsi formativi, alla raccolta dei casi d'uso, alla diffusione di buone pratiche, alla prevenzione della Shadow AI e alla progressiva standardizzazione degli strumenti autorizzati.

Il Coordinamento tecnico-operativo IA svolge altresì **funzioni di filtro e raccordo** rispetto ai Responsabili dei Sistemi IA, ricevendo da questi ultimi le informazioni relative allo stato dei progetti, alle criticità operative, agli incidenti, alle esigenze di aggiornamento, alle modifiche funzionali e agli esiti del monitoraggio. In presenza di **criticità rilevanti**, il Coordinamento **valuta le misure da adottare** e, ove necessario, sottopone la questione al Comitato di Indirizzo.

6.3 Responsabili dei Sistemi IA

Per **ciascun Sistema di IA**, progetto, sperimentazione o caso d'uso adottato o utilizzato dall'Ente è individuato un **Responsabile del Sistema IA**. Tale figura costituisce il terzo livello della *governance* ed è il **punto di riferimento operativo** per la corretta gestione del sistema, per l'attuazione delle misure previste dalle Linee Guida e per il raccordo con il Dipartimento Transizione Digitale.

Il Responsabile del Sistema IA **coincide**, di norma, **con il Dirigente o il responsabile della struttura nell'ambito della quale il Sistema IA è utilizzato**, ovvero con il **referente progettuale** individuato per la **specifica iniziativa**. Nella fase di progettazione, il referente progettuale assicura il coordinamento operativo dell'attività e cura il rapporto con il Coordinamento tecnico-operativo IA. Al momento della messa in esercizio, ove non coincidente, è individuato il Responsabile del Sistema IA incaricato del presidio ordinario del sistema.

Per i **sistemi trasversali**, utilizzati da più strutture o destinati a incidere su processi comuni dell'Ente, il Responsabile del Sistema IA è **individuato dal Comitato di Indirizzo**, tenendo conto della struttura prevalentemente interessata, della titolarità del processo, della competenza tecnica e della capacità di presidio operativo.

Il Responsabile del Sistema IA assicura che il sistema sia utilizzato esclusivamente per le finalità autorizzate e nel rispetto delle condizioni definite in sede di valutazione, validazione e messa in esercizio. Il Responsabile cura la **corretta applicazione delle istruzioni operative**, verifica che gli utenti siano adeguatamente informati sui limiti e sulle modalità d'uso, segnala eventuali esigenze di formazione e promuove l'utilizzo responsabile del sistema all'interno della struttura di riferimento.

Il Responsabile del Sistema IA assicura, per quanto di competenza, **la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione** necessaria alla classificazione del rischio, alla Valutazione di Impatto IA, al Vendor Assessment, alla validazione, al monitoraggio e all'aggiornamento del Registro dei sistemi di IA. Tali attività sono svolte, in relazione alla natura del sistema e al livello di rischio, con il **supporto del Coordinamento tecnico-operativo IA** e con il coinvolgimento delle funzioni competenti, secondo il modello di governance definito dalle presenti Linee Guida. Il Responsabile del Sistema IA assicura la trasmissione al Dipartimento Transizione Digitale delle informazioni richieste, garantendone completezza, accuratezza e tempestività.

Il Responsabile del Sistema IA **monitora il funzionamento del sistema** nel corso del suo ciclo di vita, secondo gli indicatori e le soglie definiti in fase di autorizzazione, in misura proporzionata alla natura e al livello di rischio del sistema. Il Responsabile **segnala** tempestivamente al Coordinamento tecnico-operativo IA anomalie, malfunzionamenti, incidenti, *output* non affidabili, utilizzi non conformi o ogni altra circostanza idonea a incidere sulla correttezza, affidabilità o conformità del Sistema.

Il Responsabile del Sistema IA, qualora le figure non coincidano, **collabora con il RUP** e con le strutture competenti **nei casi di acquisizione**, rinnovo, modifica, aggiornamento, manutenzione o dismissione di sistemi o servizi forniti da terzi. Resta ferma la distinzione tra le responsabilità del Responsabile del Sistema IA, del RUP, del Responsabile della Protezione dei Dati, delle strutture ICT e sicurezza, dei dirigenti competenti e degli eventuali fornitori.

Il Responsabile del Sistema IA assicura il **raccordo con il Dipartimento Transizione Digitale per l'aggiornamento del Registro**, per la **revisione delle valutazioni di rischio**, per l'attuazione delle misure correttive, per la gestione delle segnalazioni e per l'eventuale sospensione o dismissione del sistema. In caso di sistemi ad alto rischio o ad alto impatto, il raccordo deve essere continuativo, secondo modalità e frequenze definite in fase di autorizzazione.

Art. 7 Modello di gestione delle iniziative IA

Le **iniziative** relative all'adozione, sperimentazione, acquisizione, sviluppo, integrazione o modifica sostanziale di Sistemi di IA sono **avviate dalla struttura interessata** mediante la trasmissione di una **proposta** al Coordinamento tecnico-operativo IA.

La proposta descrive almeno il fabbisogno, le finalità perseguite, il processo interessato, i benefici attesi, le categorie di utenti e dati coinvolti, nonché il referente progettuale individuato dalla struttura proponente, secondo le modalità previste all'Art. 8.2 delle presenti Linee Guida.

Il **Coordinamento tecnico-operativo IA** effettua una **verifica preliminare** della proposta e individua il percorso istruttorio applicabile. In particolare, il Coordinamento verifica la completezza della proposta, ne valuta preliminarmente la coerenza con le Linee Guida e individua il percorso istruttorio applicabile e le funzioni da coinvolgere.

Le **iniziative relative a sistemi classificati a rischio minimo o basso** possono essere trattate secondo **procedura semplificata**, ove conformi alle disposizioni delle presenti Linee Guida e agli allegati operativi.

Invece, le iniziative che presentano i requisiti individuati dall'art. 8.2 sono sottoposte a **procedura rafforzata**.

Il **Comitato di Indirizzo** esamina le iniziative **nei casi previsti dall'art. 6.1**, in particolare, per le iniziative di rilievo strategico, trasversale o ad alto rischio, ed esprime gli indirizzi e le eventuali prescrizioni da recepire nel successivo atto autorizzativo.
L'esito dell'istruttoria determina l'**autorizzazione alla prosecuzione dell'iniziativa**, che può riguardare, secondo la fase del ciclo di vita, la sperimentazione, l'avvio dell'acquisizione, l'introduzione o la messa in esercizio del Sistema IA. La messa in esercizio è comunque subordinata alla validazione prevista dall'art. 8.3.

L'autorizzazione è adottata dal **Direttore del Dipartimento Transizione Digitale**, previo **esito positivo dell'istruttoria del Coordinamento tecnico-operativo IA** e, nei casi previsti, dall'esame del Comitato di Indirizzo.

Sono soggette al procedimento di valutazione e autorizzazione previsto dal presente articolo **anche le iniziative di acquisto nelle quali l'IA costituisca una componente integrata**, accessoria o successivamente attivabile di prodotti, applicativi o servizi aventi finalità più ampie.

Rientrano in tale ambito, indipendentemente dalla presenza di oneri diretti per l'Ente, le acquisizioni di servizi cloud, SaaS o API, le sperimentazioni, le attivazioni di licenze, i rinnovi e le estensioni contrattuali, le adesioni a convenzioni o accordi quadro e gli aggiornamenti o le modifiche evolutive di sistemi già in uso, qualora introducano o rendano disponibili nuove funzionalità di IA.

La struttura proponente assicura che la presenza o la possibile attivazione di tali funzionalità sia indicata nella proposta e nella documentazione predisposta ai fini dell'avvio del processo di approvazione. Il responsabile unico del progetto e le strutture competenti in materia di contratti pubblici garantiscono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il raccordo con il Dipartimento Transizione Digitale **prima dell'avvio della procedura**, dell'adesione allo strumento di acquisto o dell'assunzione di obbligazioni nei confronti del fornitore.

Il Coordinamento tecnico-operativo IA svolge l'istruttoria **secondo modalità proporzionate alla natura e al livello di rischio della soluzione**. La verifica riguarda, in particolare, la coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali e gli indirizzi dell'Ente, la disponibilità di soluzioni già autorizzate, la compatibilità con l'architettura dei sistemi informativi, l'interoperabilità, la sicurezza, la protezione dei dati personali, l'accessibilità, la gestione documentale, la portabilità dei dati, la sostenibilità della soluzione e il rischio di dipendenza tecnologica dal fornitore. La valutazione tiene altresì conto delle disposizioni delle presenti Linee Guida e degli indirizzi e strumenti operativi adottati da AgID in materia di acquisizione di Sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione.

L'esito dell'istruttoria può:

a) autorizzare la prosecuzione dell'acquisto;
b) autorizzare la prosecuzione dell'acquisto con prescrizioni tecniche, organizzative, contrattuali o di sicurezza;
c) richiedere approfondimenti, test o una sperimentazione preliminare;
d) disporre la valutazione di soluzioni già disponibili presso l'Ente;
e) non autorizzare l'acquisizione, qualora la soluzione risulti non coerente con i requisiti, gli indirizzi o l'architettura dell'Amministrazione.

Nei casi previsti dall'art. 6.1, l'iniziativa è sottoposta all'esame del Comitato di Indirizzo, che esprime gli indirizzi e le eventuali prescrizioni da recepire ai fini dell'autorizzazione.

L'autorizzazione alla prosecuzione dell'iniziativa è adottata **dal Direttore del Dipartimento Transizione Digitale** secondo quanto previsto dal presente articolo, previo esito positivo dell'istruttoria e, nei casi applicabili, a seguito dell'esame del Comitato di Indirizzo. La verifica disciplinata dalla presente sezione costituisce parte integrante di tale procedimento e non modifica le competenze attribuite agli altri soggetti coinvolti nell'acquisizione.

Le funzionalità di IA non considerate nell'istruttoria iniziale e rese disponibili durante l'esecuzione del contratto **non possono essere attivate** prima dell'aggiornamento della valutazione e della relativa autorizzazione. La medesima limitazione si applica alle acquisizioni avviate **senza il preventivo coinvolgimento del Dipartimento Transizione Digitale**.

A seguito dell'autorizzazione, quando l'iniziativa richiede l'acquisizione di beni o servizi, il processo di approvvigionamento è coordinato a livello centrale dal **Dipartimento Transizione Digitale** e le relative procedure di gara – sopra o sotto soglia – vengono gestite in funzione del **Regolamento appalti** tempo per tempo vigente e delle specifiche prescrizioni contenute nel successivo Art. 8.

Il **Responsabile del Sistema IA** predispone la **documentazione tecnica** in fase di progettazione e coordina, per quanto di competenza, le attività di **esecuzione** e **monitoraggio**, riportando periodicamente gli esiti al Dipartimento Transizione Digitale in base ai modelli e strumenti di reportistica che saranno definiti.

Il Dipartimento Transizione Digitale assicura il coordinamento complessivo e la supervisione metodologica delle iniziative di IA, mantenendo il flusso informativo verso il Comitato di Indirizzo, ferme restando le responsabilità delle strutture proponenti, dei Responsabili dei Sistemi IA e degli altri soggetti competenti.

La documentazione tecnica predisposta dal Responsabile del Sistema IA deve essere validata dal Dipartimento di Transizione Digitale, ai fini della pubblicazione. L'acquisizione di sistemi di IA è subordinata alla verifica della conformità tecnica, giuridica, organizzativa e contrattuale della soluzione proposta, da verificarsi con il coinvolgimento e supporto dei Dipartimenti e Direzioni Competenti. Gli **atti di gara**, i capitolati, i contratti e gli accordi di servizio devono **prevedere clausole coerenti con le presenti Linee Guida**, con particolare riferimento a sicurezza, protezione dei dati personali, trasparenza, auditabilità, assistenza tecnica, gestione degli incidenti, portabilità, interoperabilità, aggiornamenti, responsabilità del fornitore, tutela della proprietà intellettuale e condizioni di uscita o dismissione.

Nei capitolati, nelle richieste di offerta, nei contratti e negli accordi di servizio relativi a soluzioni che comprendono componenti di IA devono essere chiaramente individuati:

- le funzionalità di IA comprese nella fornitura;
- le finalità e i casi d'uso autorizzati;
- le funzionalità attivabili o disattivabili;

- i modelli e i servizi utilizzati, ove conoscibili;
- le modalità di trattamento e conservazione dei dati;
- l'eventuale utilizzo dei dati o degli input per l'addestramento o il miglioramento dei modelli;
- le condizioni di localizzazione e trasferimento dei dati;
- i livelli di servizio e le metriche di prestazione;
- le misure di sicurezza e audit;
- le modalità di aggiornamento e versioning;
- gli obblighi di comunicazione delle modifiche;
- le condizioni di portabilità, sostituzione e dismissione;
- gli obblighi di collaborazione del fornitore nelle attività di valutazione, monitoraggio, audit e gestione degli incidenti.

Art. 8: Valutazione e gestione del rischio

La Città Metropolitana adotta un approccio strutturato, proporzionato e documentato alla **valutazione e gestione dei rischi** connessi all'adozione, allo sviluppo, all'acquisizione, alla sperimentazione, all'utilizzo, al monitoraggio e alla dismissione dei Sistemi di IA.

La valutazione e gestione del rischio costituisce **presupposto necessario** per l'introduzione di qualsiasi sistema di IA nell'ambito delle attività dell'Ente, secondo modalità proporzionate alla natura, alle finalità e al livello di rischio del Sistema. Essa è finalizzata ad assicurare che l'utilizzo dell'IA sia **coerente con le finalità istituzionali perseguite**, con il quadro normativo applicabile, con i principi delle presenti Linee Guida e con le esigenze di tutela dei diritti, della sicurezza, della protezione dei dati personali, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

8.1 Classificazione dei sistemi di IA

Ai fini della classificazione preliminare, l'Ente distingue i sistemi di IA nelle seguenti categorie: **sistemi vietati, sistemi ad alto rischio, sistemi a rischio limitato e sistemi a rischio minimo o basso**. La classificazione è effettuata sulla base del quadro normativo applicabile, della finalità perseguita, del contesto di utilizzo, del grado di autonomia del sistema, dei dati trattati, delle categorie di soggetti interessati e degli effetti potenziali sugli utenti, sui cittadini, sulle imprese, sui Comuni del territorio metropolitano e sulle strutture dell'Ente.

Si specifica che la classificazione normativa del Sistema non esaurisce la valutazione interna dell'Ente: anche Sistemi non qualificati come ad alto rischio ai sensi della normativa europea possono essere sottoposti a procedura rafforzata quando, per finalità, contesto d'uso o impatti potenziali, siano idonei a incidere significativamente su procedimenti, servizi, diritti o interessi dei soggetti coinvolti.

- I **sistemi** rientranti tra gli **usi vietati** non possono essere acquisiti, sviluppati, sperimentati o utilizzati dall'Ente. Qualora, in sede di valutazione o di monitoraggio, emerga che un Sistema già in uso possa rientrare in tale categoria, l'utilizzo è immediatamente sospeso e il sistema è sottoposto a verifica da parte delle strutture competenti, ai fini della dismissione o dell'adozione di ulteriori misure necessarie.

- I **sistemi ad alto rischio**, nonché i sistemi comunque idonei a incidere su diritti, libertà, interessi legittimi, procedimenti amministrativi, accesso a servizi, graduatorie, benefici, controlli, valutazioni o decisioni dell'Ente, sono *sottoposti a procedura rafforzata*. Tale procedura, applicata secondo criteri di proporzionalità, comprende almeno l'analisi degli impatti, la verifica della qualità e liceità dei dati, la valutazione delle misure di sicurezza, il coinvolgimento delle funzioni competenti, la definizione delle modalità di supervisione umana, la validazione prima della messa in esercizio, la definizione di

indicatori di monitoraggio e l'individuazione delle soglie di attenzione.

- I **sistemi a rischio limitato** sono soggetti a misure specifiche di trasparenza, informazione, controllo e tracciabilità, con particolare riferimento ai casi in cui il cittadino o l'utente interagisca direttamente con un sistema di IA o riceva contenuti, informazioni o risposte generate o supportate da sistemi automatizzati.

- I **sistemi a rischio minimo o basso** possono essere ammessi a procedura semplificata, purché siano rispettati i principi di responsabilità, verifica critica, sicurezza, protezione dei dati e corretto utilizzo previsti dalle presenti Linee Guida.

8.2 Valutazione preventiva del rischio

Ogni **Sistema di IA**, prima della sua acquisizione, sperimentazione, messa in esercizio o utilizzo stabile, è sottoposto a una **valutazione preventiva**.

La valutazione riguarda almeno la finalità, la necessità e la proporzionalità della soluzione, il livello di rischio, la conformità normativa, l'affidabilità tecnica, la sicurezza, la qualità dei dati, gli impatti organizzativi e l'adeguatezza delle misure di supervisione umana. Essa viene inoltre progressivamente aggiornata e approfondita in funzione dello sviluppo dell'iniziativa e delle informazioni disponibili nelle diverse fasi del ciclo di vita.

La valutazione preventiva è **svolta dalla struttura proponente**, con il supporto delle funzioni competenti secondo il modello di *governance* previsto dalle presenti Linee Guida. La struttura proponente è tenuta a descrivere il fabbisogno amministrativo o organizzativo che giustifica l'utilizzo del Sistema, secondo le modalità di seguito descritte, e resta responsabile della completezza e correttezza delle informazioni fornite. **La valutazione è sottoposta al Coordinamento tecnico-operativo** ai sensi dell'art. 7.

La **valutazione** deve essere **proporzionata alla natura del sistema e al livello di rischio**, secondo una procedura semplificata o una procedura rafforzata.

Procedura semplificata

I sistemi destinati ad attività ausiliarie o a **basso rischio**, che non incidano in modo significativo su procedimenti, servizi, decisioni o posizioni giuridiche di terzi, possono essere assoggettati a una **procedura semplificata**, ferma restando l'applicazione delle regole in materia di sicurezza, protezione dei dati, verifica degli output e utilizzo responsabile.

La **valutazione preventiva** associata alla procedura semplificata è formalizzata mediante apposita **scheda di classificazione e valutazione del rischio**, predisposta secondo le modalità descritte nell'Allegato A: Procedure operative per l'acquisizione di sistemi o modelli IA alle presenti Linee Guida. La scheda contiene almeno la descrizione del sistema, la finalità perseguita, la struttura proponente, il Responsabile del Sistema IA, l'eventuale fornitore, il processo interessato, gli utenti coinvolti, le categorie di dati trattati, il livello di rischio attribuito, le motivazioni della classificazione, le misure di mitigazione, le modalità di supervisione umana, gli indicatori di monitoraggio e le condizioni per l'eventuale sospensione o dismissione.

Procedura rafforzata

I **sistemi che incidono in modo significativo**, direttamente o indirettamente, su procedimenti amministrativi, servizi al pubblico, accesso a benefici, graduatorie, controlli, valutazioni, pianificazione, allocazione di risorse o decisioni dell'Ente sono assoggettati a una **valutazione rafforzata**.

In aggiunta alle prescrizioni stabilite per la procedura semplificata, per i sistemi sottoposti a procedura rafforzata, è redatta una **Valutazione di Impatto IA**.

Tale valutazione verifica la necessità e proporzionalità dell'utilizzo dell'IA rispetto alla finalità pubblica perseguita, l'adeguatezza del sistema rispetto al bisogno individuato, la qualità e pertinenza dei dati, i possibili effetti discriminatori, i rischi di errore o distorsione, la comprensibilità degli *output*, la sicurezza informatica, la protezione dei dati personali, la sostenibilità organizzativa, gli impatti sulle attività lavorative, le misure di supervisione umana e le modalità di gestione degli incidenti.

La Valutazione di Impatto IA deve altresì **considerare gli impatti ambientali**, **economici** e **organizzativi** della soluzione, con riferimento ai costi di acquisizione e gestione, alla dipendenza dal fornitore, alla portabilità dei dati, alla possibilità di sostituzione del sistema, alle competenze necessarie per l'utilizzo, alla manutenzione, all'aggiornamento e alla sostenibilità nel medio-lungo periodo. L'adozione di sistemi complessi, opachi o difficilmente governabili deve essere **motivata** in relazione all'assenza di soluzioni meno invasive, più interpretabili o più facilmente controllabili.

La Valutazione di Impatto IA è svolta **in coordinamento con le valutazioni richieste dalla normativa** in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica, accessibilità, trasparenza, contratti pubblici, gestione documentale e conservazione. Qualora il sistema comporti trattamento di dati personali o presenti rischi per i diritti e le libertà degli interessati, la struttura proponente coinvolge il **Responsabile della Protezione dei Dati** e le ulteriori funzioni competenti, anche ai fini dell'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Quando l'utilizzo dell'IA incide sull'**organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza**, tali effetti sono esaminati nell'ambito della valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008. L'Ente assicura inoltre informazione e formazione adeguate sui rischi specifici connessi all'utilizzo dei sistemi di IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

La **struttura proponente**, coadiuvata dal Coordinamento tecnico-operativo IA, effettua inoltre una **valutazione preliminare** del fornitore e **della soluzione proposta.** Tale valutazione ha la finalità di richiedere al fornitore le informazioni tecniche utili alla corretta elaborazione della Valutazione di Impatto IA, di cui il Vendor Assessment risulta dunque presupposto fondamentale. La valutazione della soluzione e dei requisiti del fornitore è avviata nella fase istruttoria e integrata, ove necessario, nell'ambito della procedura di affidamento.

Il **Vendor Assessment** riguarda almeno il funzionamento del sistema, le finalità dichiarate, i limiti noti, le condizioni di utilizzo, le fonti e le categorie di dati utilizzate, i livelli di accuratezza dichiarati, le misure di sicurezza, le modalità di aggiornamento, la gestione delle versioni, le condizioni di assistenza e manutenzione, le garanzie di continuità operativa, la tracciabilità, la portabilità dei dati e le responsabilità contrattuali.

La **documentazione acquisita dal fornitore** deve essere idonea a consentire una valutazione autonoma e consapevole della soluzione. A tal fine possono essere richiesti, in funzione della natura del sistema, documentazione tecnica sul modello, descrizione dei *dataset* utilizzati o delle fonti informative rilevanti – per quanto disponibile e pertinente rispetto alla soluzione proposta -, metriche di prestazione, limiti di utilizzo, casi d'uso non consentiti, misure di sicurezza, modalità di *logging*, piano di monitoraggio, procedure di aggiornamento, garanzie sulla gestione dei dati, condizioni di localizzazione o trasferimento dei dati, clausole di *audit* e garanzie sulla proprietà intellettuale.

Alla conclusione del processo di valutazione preventiva del sistema IA, la proposta viene sottoposta alla verifica del **Coordinamento tecnico-operativo IA** e, nei casi previsti, del **Comitato di Indirizzo**.

Una volta approvata la proposta, il processo di acquisizione e adozione del sistema IA proseguirà secondo le modalità descritte dalle presenti Linee Guida.

8.3 Sperimentazione, messa in esercizio e monitoraggio

Prima della messa in esercizio, i sistemi di IA sono sottoposti a **test e validazione** in ambiente controllato, secondo modalità proporzionate al livello di rischio. Le verifiche riguardano l'affidabilità, la robustezza, la coerenza degli *output*, la presenza di eventuali bias, la sicurezza, la comprensibilità dei risultati, la continuità operativa e l'effettiva possibilità di intervento umano. Per i **sistemi** utilizzati in processi **ad alto impatto** sono effettuate anche **verifiche su scenari di errore**, casi limite e condizioni di utilizzo anomale o non ordinarie.

La validazione prima della messa in esercizio deve accertare che il **sistema sia utilizzabile esclusivamente per le finalità autorizzate**, che siano configurate le misure di sicurezza previste, che siano individuati gli utenti abilitati, che siano definite le modalità di supervisione umana, che siano disponibili le istruzioni operative per il personale e che siano stabiliti gli indicatori di monitoraggio. In **assenza di validazione positiva**, il sistema **non può essere messo in esercizio**, salvo utilizzo limitato in ambiente di test o sperimentazione controllata.

I sistemi di IA autorizzati sono soggetti a **monitoraggio per l'intero ciclo di vita**. Il monitoraggio riguarda le prestazioni, la qualità degli output, gli errori, le anomalie, i bias, gli incidenti, le segnalazioni degli utenti, l'adeguatezza delle misure di mitigazione, la permanenza delle condizioni che ne hanno giustificato l'adozione e l'allineamento del sistema alla finalità autorizzata. Il **monitoraggio** è svolto dal **Responsabile del Sistema IA**, con il supporto delle strutture competenti secondo il modello di governance dell'Ente.

Per ciascun sistema autorizzato sono definite **soglie di attenzione proporzionate al livello di rischio**. Le soglie possono riguardare, a seconda del sistema, il tasso di errore, il numero o la gravità delle anomalie, la frequenza di output non coerenti o non verificabili, la presenza di risultati potenzialmente discriminatori, il numero di interventi correttivi dell'operatore umano, le segnalazioni degli utenti, gli incidenti di sicurezza, gli scostamenti rispetto alle prestazioni attese, l'indisponibilità del servizio o il mancato rispetto dei requisiti contrattuali.

Il **superamento delle soglie** di attenzione comporta l'**attivazione delle verifiche** previste dalla procedura di monitoraggio. In funzione della gravità e della natura dell'evento, il Responsabile del Sistema IA, coadiuvato dal Coordinamento tecnico-operativo IA, può adottare misure correttive, limitare l'utilizzo del sistema, sospendere alcune funzionalità, richiedere interventi al fornitore, procedere alla riconfigurazione, aggiornare la valutazione del rischio o disporre una nuova validazione prima della prosecuzione dell'utilizzo.

In presenza di **malfunzionamenti gravi**, rischi non previsti, risultati discriminatori, violazioni di sicurezza, trattamenti non conformi di dati personali, utilizzi non autorizzati, impossibilità di comprendere, verificare o governare adeguatamente il funzionamento e gli *output* del Sistema, impossibilità di garantire la supervisione umana o superamento reiterato delle soglie definite, il Coordinamento tecnico-operativo IA, su segnalazione del Responsabile del Sistema IA, dispone la **sospensione del sistema o delle funzionalità interessate**. La sospensione permane fino alla rimozione delle criticità e alla **nuova validazione** da parte delle strutture competenti.

La **dismissione del sistema** è disposta quando **vengano meno le condizioni** di conformità, sicurezza, affidabilità, utilità, proporzionalità o sostenibilità che ne **avevano giustificato l'adozione**, oppure quando il sistema non sia più necessario rispetto alle finalità istituzionali perseguite. La dismissione è pianificata e gestita secondo le procedure previste dagli allegati operativi, assicurando la corretta conservazione degli atti, la

cancellazione o restituzione dei dati ove dovuta, la portabilità delle informazioni, la chiusura dei rapporti con il fornitore e l'aggiornamento del Registro dei Sistemi di IA.

Gli **incidenti** connessi all'utilizzo dei Sistemi di IA sono **segnalati tempestivamente** secondo le procedure interne. Costituiscono incidenti, tra gli altri, i malfunzionamenti idonei a incidere su procedimenti o servizi, gli output gravemente errati o fuorvianti, gli effetti discriminatori, gli accessi non autorizzati, le violazioni di sicurezza, gli utilizzi impropri, la perdita o alterazione di dati, l'impossibilità di ricostruire le operazioni rilevanti e ogni evento che possa determinare un pregiudizio per l'Ente, per gli utenti o per i soggetti interessati.

Gli **esiti** delle valutazioni, delle classificazioni, delle validazioni, dei monitoraggi, degli incidenti e delle eventuali azioni correttive sono **documentati e conservati** secondo le regole applicabili. La documentazione deve essere sufficiente a dimostrare l'avvenuta valutazione del rischio, le motivazioni delle decisioni adottate, le misure di mitigazione previste, le responsabilità interne, il coinvolgimento delle funzioni competenti e l'effettivo controllo dell'Ente sul sistema.

Le **informazioni essenziali** relative ai sistemi di IA sono registrate nel **Registro dei sistemi di IA**, come dettagliato all'art. 9 delle presenti Linee Guida.

Le modalità operative per la valutazione preventiva, l'acquisizione, la sospensione e la dismissione dei sistemi sono **definite negli allegati alle presenti Linee Guida**. Gli allegati contengono i modelli di scheda, le check-list e le procedure applicative necessarie a garantire uniformità di comportamento tra le strutture dell'Ente.

Fermo restando il monitoraggio continuativo previsto dal presente articolo, per ciascun Sistema di IA messo in esercizio è fatto obbligo di effettuare una **verifica periodica**, secondo modalità e frequenze proporzionate alla finalità, al livello di rischio, alla diffusione, ai dati trattati e agli effetti prodotti.

La verifica periodica riguarda, in particolare:

a) l'utilizzo effettivo del sistema e il permanere del bisogno che ne ha giustificato l'adozione;
b) il raggiungimento dei risultati e dei benefici attesi;
c) la qualità e l'affidabilità degli output;
d) gli effetti sui processi, sui carichi di lavoro, sulle competenze e sull'organizzazione;
e) i costi sostenuti, i consumi, le licenze assegnate e gli ulteriori oneri di gestione;
f) l'evoluzione dei modelli, delle funzionalità e delle condizioni contrattuali;
g) il permanere delle condizioni di sicurezza, conformità, supervisione umana, interoperabilità, portabilità e sostenibilità.

Il **Responsabile del Sistema IA** assicura la raccolta delle informazioni e predispone, con la periodicità definita in sede di autorizzazione, una **relazione** contenente i dati sull'utilizzo, gli indicatori di prestazione, i benefici rilevati, le criticità emerse, i costi sostenuti, le modifiche introdotte e le eventuali misure correttive adottate o proposte.

Il Coordinamento tecnico-operativo IA verifica la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, aggiorna il Registro dei Sistemi di IA e può richiedere ulteriori verifiche, test o misure di mitigazione.

La verifica è effettuata a cadenza:

- **almeno annuale** per i sistemi a rischio minimo o basso;
- **almeno semestrale** per i sistemi a rischio limitato o aventi rilevanza organizzativa;
- **almeno trimestrale** per i sistemi ad alto rischio o ad alto impatto, salvo che in sede di autorizzazione sia stabilita una frequenza maggiore.

Resta fermo l'obbligo di segnalazione tempestiva degli incidenti, delle anomalie rilevanti e delle modifiche sostanziali.
Per le **soluzioni di IA generalista** messe a disposizione di una pluralità di utenti, il monitoraggio considera anche il numero di licenze assegnate, gli utenti attivi, la frequenza e la distribuzione dell'utilizzo tra le strutture, i principali ambiti di impiego, la partecipazione alle attività formative, le richieste di supporto, le segnalazioni di utilizzi non conformi e il costo per utente effettivamente utilizzatore.

Gli **esiti del monitoraggio** sono utilizzati per valutare il mantenimento, l'estensione, la modifica, la limitazione, la sospensione o la dismissione del sistema, nonché per aggiornare le politiche di assegnazione delle licenze, le attività formative e le istruzioni operative.

Art. 9: Registro dei Sistemi di IA

Il Coordinamento tecnico-operativo IA istituisce e mantiene aggiornato un **Registro dei Sistemi di IA** adottati, sperimentati o messi in esercizio. Il Registro costituisce lo strumento di censimento, governo e trasparenza dei sistemi adottati, sperimentati o messi in esercizio dalla Città Metropolitana.

Esso è **alimentato dalle strutture responsabili dei sistemi** e presidiato secondo il modello di *governance* previsto dalle presenti Linee Guida. Il Registro è anche **parte integrante del sistema di monitoraggio** nonché strumento di supporto alla pianificazione delle iniziative dell'Ente relative all'IA.

Il Registro contiene, almeno, la denominazione del sistema, la finalità perseguita, la struttura responsabile, il Responsabile del Sistema IA, l'eventuale fornitore, l'ambito di utilizzo, lo stato del sistema, il livello di rischio attribuito, la presenza di supervisione umana, le principali categorie di dati trattati, le misure essenziali di controllo, le modalità di monitoraggio, gli eventuali incidenti rilevanti e le decisioni di sospensione, revisione o dismissione, fermo restando che la documentazione completa è conservata secondo procedure specialistiche applicabili.

Il Registro si articola in una **sezione interna** e, ove previsto, in una **sezione pubblica**. La sezione interna contiene le informazioni necessarie alla gestione, al monitoraggio, all'audit, alla valutazione del rischio e alla supervisione dei sistemi di IA utilizzati dall'Ente. La sezione pubblica contiene le informazioni essenziali sui sistemi che incidono sui servizi rivolti all'esterno o che presentano rilievo per cittadini, utenti, imprese, Comuni del territorio metropolitano o altri soggetti interessati.

La **pubblicazione** delle informazioni contenute nel Registro avviene secondo criteri di trasparenza e accessibilità, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica, segreto d'ufficio, tutela della proprietà intellettuale, sicurezza dei sistemi e protezione delle informazioni riservate. **Le informazioni tecniche** la cui diffusione possa compromettere la sicurezza, l'affidabilità o la corretta gestione dei sistemi **possono essere omesse, aggregate o rese disponibili in forma sintetica**.

Si precisa che la pubblicazione nel Registro non sostituisce gli ulteriori obblighi di informazione, comunicazione, motivazione o trasparenza previsti dalla normativa.

Per i sistemi di IA che incidono sui **servizi rivolti all'esterno**, i Responsabili dei Sistemi IA assicurano la **disponibilità di canali per la richiesta di informazioni**, la segnalazione di anomalie, la contestazione di effetti prodotti o supportati dal sistema e la **richiesta di riesame umano**, ove applicabile. Tali canali sono indicati nelle informative, nelle pagine web, nei servizi digitali o negli altri strumenti di comunicazione pertinenti, secondo modalità adeguate al tipo di servizio e al livello di rischio.

Le **segnalazioni** relative a errori, malfunzionamenti, risposte non corrette, output fuorvianti, effetti discriminatori, difficoltà di accesso, utilizzi non conformi o altre anomalie dei sistemi di IA sono **esaminate dal Responsabile del Sistema IA**, con il supporto del Dipartimento Transizione Digitale. Quando la segnalazione evidenzi un rischio per i diritti degli interessati, per la sicurezza, per la protezione dei dati personali o per la correttezza dell'azione amministrativa, essa è trattata anche ai fini dell'aggiornamento della valutazione del rischio e dell'eventuale attivazione delle procedure di incidente previste dalle presenti Linee Guida.

L'Ente assicura che le **contestazioni o richieste di riesame** relative a decisioni, atti o effetti amministrativi supportati dall'IA siano **valutate da un operatore umano** competente. Il riesame deve poter considerare gli elementi prodotti dal sistema, le verifiche effettuate, le eventuali correzioni apportate e ogni ulteriore elemento utile a garantire la correttezza dell'azione amministrativa e la tutela del soggetto interessato.

L'utilizzo di Sistemi di IA non autorizzati, non censiti o non conformi alle disposizioni delle presenti Linee Guida è disciplinato secondo le regole previste per l'uso consapevole dell'IA e per la prevenzione della Shadow AI. In particolare, il **personale non può utilizzare strumenti esterni** o liberamente disponibili sul mercato per **trattare dati personali**, informazioni riservate, atti non pubblici, credenziali, documenti interni o contenuti soggetti a vincoli di riservatezza, salvo che ciò sia espressamente autorizzato e governato dall'Ente.

Le informative, gli avvisi e le comunicazioni relative all'utilizzo dell'IA devono essere redatti in linguaggio chiaro, accessibile e proporzionato ai destinatari. Nei servizi rivolti al pubblico, l'Ente tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità, dei soggetti in condizioni di fragilità digitale, linguistica o sociale, e delle diverse modalità di accesso ai servizi. La **trasparenza deve essere effettiva e non meramente formale**.

Art. 10: Revisione delle Linee Guida

Le presenti Linee Guiida sono soggette a **revisione periodica** al fine di assicurarne nel tempo l'efficacia, la coerenza con il quadro normativo applicabile e l'adeguatezza rispetto all'evoluzione tecnologica, organizzativa e operativa dell'Ente.

La **revisione ordinaria** delle Linee Guida è effettuata con **cadenza biennale**. Essa verifica la coerenza delle disposizioni con il quadro normativo europeo e nazionale, con gli indirizzi delle autorità competenti, con l'evoluzione dei sistemi di IA utilizzati dall'Ente, con gli esiti del monitoraggio, con le esigenze emerse nell'applicazione concreta delle Linee Guida e con il livello di maturità organizzativa progressivamente raggiunto dall'Amministrazione. La revisione ordinaria si basa sull'analisi delle evidenze prodotte nell'ambito dell'attuazione delle Linee Guida, del Registro dei Sistemi di IA, delle valutazioni preventive, dei monitoraggi, degli incidenti, delle segnalazioni, dei feedback delle strutture utilizzatrici e dell'evoluzione delle competenze del personale.

La **revisione** può essere avviata anche in via **straordinaria** qualora intervengano **modifiche normative o regolatorie rilevanti**, indicazioni da parte di autorità di controllo o vigilanza, introduzione di nuove categorie di sistemi di IA, adozione di sistemi ad alto impatto sull'organizzazione o sui servizi, incidenti significativi, criticità emerse dal monitoraggio, aggiornamenti tecnologici rilevanti, mutamenti organizzativi dell'Ente o necessità di coordinamento con altri regolamenti, policy o strumenti di programmazione.

Il processo di revisione è coordinato dal Comitato di Indirizzo per l'Intelligenza Artificiale, secondo il modello di governance adottato dall'Ente. Il Dipartimento Transizione Digitale coadiuva il processo di revisione, curando la raccolta delle evidenze rilevanti, promuovendo il confronto con le strutture interessate, predisponendo le proposte di aggiornamento e assicurando il coordinamento con gli allegati operativi delle presenti Linee Guida.

Al processo di revisione partecipano, in relazione alle materie interessate, le strutture competenti in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica, contratti pubblici, trasparenza, organizzazione, formazione, gestione documentale, conservazione, comunicazione istituzionale e i Responsabili dei sistemi di IA interessati dalle modifiche. Il coinvolgimento delle strutture competenti è effettuato in modo proporzionato alla natura delle modifiche proposte e agli impatti attesi.

Gli aggiornamenti delle Linee Guida tengono conto degli esiti del Registro dei sistemi di IA, delle valutazioni di impatto, delle classificazioni del rischio, dei monitoraggi effettuati sui sistemi in uso, degli incidenti registrati, delle segnalazioni degli utenti, delle criticità operative rilevate dalle strutture, dei feedback del personale, degli sviluppi dei casi d'uso e dell'evoluzione del quadro delle competenze interne.

Nell'ambito della revisione, il Dipartimento Transizione Digitale valuta altresì l'opportunità di aggiornare le misure di formazione, le istruzioni operative, le check-list, i modelli di valutazione, le procedure di acquisizione, le modalità di utilizzo temporaneo dei Sistemi di IA e le disposizioni relative al monitoraggio e alla dismissione dei sistemi.

Le modifiche al corpo principale delle Linee Guida sono approvate secondo le modalità previste per l'adozione delle Linee Guida medesime e nel rispetto delle competenze degli organi e delle strutture dell'Ente. Qualora le modifiche incidano su aspetti organizzativi, procedurali o di responsabilità, esse sono accompagnate da una valutazione degli impatti sulle strutture interessate e da adeguate misure di comunicazione interna.

Gli **allegati operativi** possono essere **aggiornati con modalità semplificate** quando le modifiche riguardino modelli, check-list, istruzioni operative, schede tecniche, procedure applicative, esempi d'uso, format di valutazione, indicazioni per il personale o altri strumenti di supporto all'attuazione delle Linee Guida. Tali aggiornamenti sono coordinati dal Dipartimento Transizione Digitale, con il coinvolgimento delle strutture competenti per materia, e sono approvati secondo le modalità organizzative definite dall'Ente.

L'aggiornamento semplificato degli allegati **non può modificare i principi generali**, l'ambito di applicazione, il modello di governance, le responsabilità essenziali o gli obblighi principali previsti dalle Linee Guida. Qualora l'intervento sugli allegati renda necessaria una modifica delle disposizioni regolamentari, si procede secondo le modalità previste per l'aggiornamento del corpo principale delle Linee Guida.

Ogni aggiornamento delle Linee Guida e dei relativi allegati è tracciato mediante un **registro delle versioni**. Il registro indica almeno il numero di versione, la data di aggiornamento, le parti modificate, la motivazione dell'intervento, il soggetto proponente, le strutture coinvolte e l'atto o la modalità di approvazione.

Le modifiche rilevanti sono comunicate alle strutture interessate e, ove incidano sulle modalità di utilizzo dei sistemi di IA, sulle responsabilità del personale, sulle procedure operative o sulle misure di controllo, sono accompagnate da iniziative informative o formative rivolte ai destinatari delle disposizioni aggiornate.

Il Dipartimento Transizione Digitale assicura la disponibilità della versione vigente delle Linee Guida e dei relativi allegati attraverso i canali interni dell'Ente e, ove previsto, mediante pubblicazione nella sezione istituzionale competente. Le versioni precedenti sono conservate secondo le regole applicabili alla gestione documentale, al fine di garantire la ricostruzione dell'evoluzione del quadro regolamentare interno.

La revisione delle Linee Guida è orientata al miglioramento continuo dell'adozione dell'IA nell'Ente. Essa non si limita al recepimento di modifiche normative o tecnologiche, ma considera l'esperienza applicativa maturata, l'effettiva utilità dei sistemi adottati, le criticità operative emerse, il livello di consapevolezza del

personale e l'esigenza di mantenere le Linee Guida quale strumento pratico di governo dell'innovazione, proporzionato alle capacità organizzative dell'Amministrazione.